



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2010

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di specificità del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del personale delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - I particolari doveri e la condizione di servizio del personale delle Forze armate configurano uno *status* del tutto originale e specifico («condizione militare») nel contesto giuridico e ordinamentale della pubblica amministrazione, ed implicano il possesso di accentuati requisiti psico-fisici, ampia e permanente disponibilità al servizio, mobilità d'impiego e di sede, peculiare disciplina, speciale disciplina e selettività negli avanzamenti. Tali aspetti hanno notevoli riflessi nella sfera dei diritti soggettivi e della vita privata e sociale delle persone.

Tra le peculiarità della condizione di stato dei militari, incidenti sulla sfera dei diritti soggettivi, vanno considerate le seguenti, delle quali alcune sono condivise con gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, con essi ricompresi tra il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quindi:

- il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni politiche e di svolgere propaganda politica nel corso di attività di servizio, in luoghi destinati al servizio, in uniforme o qualificandosi come appartenenti alle Forze armate o di polizia;

- i vincoli posti al diritto di associazione e di pubblica manifestazione del pensiero;

- l'impegno senza riserve, se necessario fino al sacrificio della vita, per l'assolvimento dei compiti istituzionali; il dovere assoluto di obbedienza, nei limiti posti dalla legge e nell'ambito del rapporto di subordinazione gerarchica;

- l'incompatibilità con l'esercizio di ogni altra professione o attività imprendito-

riali, nonché di amministratore, consigliere, sindaco in società costituite a fini di lucro;

- il divieto di scioperare e di costituire o aderire ad associazioni sindacali;

- i particolari obblighi di riservatezza su questioni di natura militare;

- la sottoposizione alla legge penale militare e alla magistratura militare;

- la sottoposizione al regolamento di disciplina militare;

- l'impiego ricorrente in attività operative svolte al di fuori dei confini nazionali in aree di crisi.

La «specificità» è stata più volte evocata dal legislatore, sia con riguardo alla *ratio* sottesa a varie disposizioni d'interesse dello stesso personale - tra cui l'articolo 50, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - sia in quanto anche espressamente richiamata e sottolineata dalle disposizioni, come nel caso dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Infine, nell'ambito del provvedimento che conferisce deleghe al Governo in materia di lavori usuranti (atto Senato n. 1167-B) è stata inserita una disposizione legislativa all'articolo 19, che riconosce in via programmatica la tutela della specificità del personale del comparto sicurezza e difesa, da attuare con specifici provvedimenti e idonei stanziamenti di bilancio.

In tale quadro, con il presente disegno di legge si intende dare concreta attuazione alla norma di principio sulla specificità nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa, realizzando:

- sotto l'aspetto economico: una progressiva rivalutazione degli emolumenti rico-

nosciuti al personale attraverso l'adeguamento annuale della retribuzione, sulla falsariga di quanto già previsto nei confronti del personale della magistratura, incrementato di uno 0,50 per cento in ragione del particolare regime giuridico di tale categoria di lavoratori. Ciò consentirà di pervenire, in un arco temporale di circa dieci anni, ad una valorizzazione progressiva della retribuzione valutata in circa un quindici per cento in più rispetto al resto del personale del pubblico impiego;

- sotto l'aspetto normativo: sono conferite al Governo delle deleghe finalizzate a rivedere il meccanismo dei parametri retributivi per dare maggiore valenza ai passaggi di grado ed all'anzianità di servizio, nonché fissare un quadro normativo specifico a tutto campo per disciplinare ogni aspetto del rapporto di lavoro, tenendo nella giusta considerazione la specificità del comparto. Anche in questo caso, il processo di valorizzazione giuridico normativo è perseguito in una ottica di progressione temporale. Infatti, la definizione e l'allocatione delle necessarie risorse finanziarie è rinviata alle future leggi di bilancio, nelle quali dovranno essere evidenziati idonei stanziamenti prodromici all'emanazione dei provvedimenti delegati.

In buona sostanza, l'obiettivo a cui tende il presente disegno di legge è quello di dare concretezza alla norma di principio sulla specificità, da perseguire, in ragione delle disponibilità finanziarie, in modo progressivo ed armonico.

In particolare, l'articolo 1 individua i destinatari del provvedimento nel personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

L'articolo 2 prevede i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non dirigente. La procedura che si intende introdurre stabilisce, in analogia a quanto già statuito con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti del personale dirigente non contrattualizzato (colonnelli e generali, magistrati) la rivalutazione dello stipendio e delle

altre voci fisse e continuative sulla base di un indice ISTAT che fissa la misura percentuale media degli incrementi retributivi conseguiti dai pubblici dipendenti nell'anno precedente. Al fine di dare concreta attuazione alla norma di principio sulla specificità del personale del comparto sicurezza e difesa, è stato previsto, in aggiunta all'adeguamento annuale (che riconosce lo stesso percentuale di incremento delle altre categorie di dipendenti pubblici) un aumento fisso pari allo 0,5 per cento. Tale previsione normativa consentirà progressivamente di differenziare il trattamento economico del personale del comparto da quello degli altri dipendenti pubblici.

L'articolo 3 stabilisce una revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale dirigente. La disposizione è volta ad equiparare le modalità di computo della rivalutazione del trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato a quello dei magistrati. Anche a tale categoria di personale viene riconosciuto un incremento fisso dello 0,5 per cento per remunerare il particolare *status*.

L'articolo 4 estende i contenuti economici e normativi al personale dirigente non contrattualizzato del comparto sicurezza. L'estensione dei contenuti economico-normativi dei provvedimenti di concertazione relativi al personale non dirigente è oggi operato esclusivamente con specifico provvedimento di legge. Ciò ha determinato una disparità di trattamento, a danno del personale dirigente, in ragione dell'introduzione di norme più favorevoli, in sede di concertazione, nei confronti del personale non dirigente. La *ratio* dell'iniziativa è quella di estendere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i contenuti dei vari provvedimenti di concertazione.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo in materia di parametri stipendiali del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. L'iniziativa è finalizzata ad ampliare la forbice retributiva previ-

sta dall'attuale assetto dei parametri stipendiali, valorizzando i passaggi di grado/qualifica, la meritocrazia e l'anzianità di servizio maturata.

L'articolo 6, infine, prevede una delega al Governo in materia di riconoscimento giuridico e normativo della specificità del personale del comparto sicurezza e difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile ed al personale delle Forze armate.

Art. 2.

(Adeguamento retributivo per il personale non dirigente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli stipendi, l'importo aggiuntivo pensionabile, gli assegni funzionali per ufficiali e sottufficiali, l'assegno funzionale di parziale omogeneizzazione, l'assegno di valorizzazione dirigenziale del personale non dirigente, le indennità operative e l'indennità pensionabile della Polizia di Stato, dei Corpi di polizia civili e militari, delle Forze armate, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, tenendo conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è incrementato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello 0,50 per cento.

3. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata

entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e dell'economia e delle finanze. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, comprensiva dell'incremento di cui al comma 2, salvo successivo conguaglio.

4. Le leggi di bilancio e le relative leggi di stabilità, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici del personale del pubblico impiego, indicano le somme da destinare al riequilibrio del trattamento economico.

Art. 3.

(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale dirigente previsti dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente della Polizia di Stato, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, tenendo conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è incrementato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello 0,50 per cento.

3. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e dell'economia e delle finanze. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, comprensiva dell'incremento di cui al comma 2, salvo successivo conguaglio.

Art. 4.

(Estensione al personale dirigente del comparto sicurezza e difesa dei contenuti economici e normativi dei provvedimenti di concertazione e contrattazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le disposizioni normative e quelle relative al trattamento economico accessorio ed eventuale previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, entrati in vigore dalla predetta data, si applicano anche ai generali, ai colonnelli e ed agli ufficiali di grado corrispondente delle Forze Armate nonché gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di parametri stipendiali del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di modificare ed integrare il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, ed al fine di razionalizzare il sistema dei parametri stipendiali del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e rimodulazione dei parametri stipendiali al fine di valorizzare adeguatamente, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili, la progressione per gradi in un'ottica meritocratica, prevedendo un ampliamento degli attuali valori parametrali;

b) valorizzazione delle anzianità di servizio maturate dal personale nei singoli gradi e qualifiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono emanati solo se nella legge di stabilità per l'anno 2011 sono stanziati le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le al-

tre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro un mese dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di riconoscimento giuridico e normativo della specificità del personale del comparto sicurezza e difesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riconoscimento giuridico e normativo del particolare status del personale del comparto sicurezza e difesa prevedendo una specifica normativa finalizzata a valorizzare il rapporto di impiego, la tutela economica, pensionistica e previdenziale, in ragione della specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del particolare stato giuridico del personale;

b) riconoscimento, anche ai fini previdenziali, dell'attività del medesimo personale quale attività usurante;

c) armonizzazione dei contenuti normativi ed economici previsti nei confronti del personale del Ministero degli affari esteri in materia economica e previdenziale, a parità di condizioni di impiego o di sede;

d) tutela dell'integrità psico-fisica del personale prevedendo anche formule assicurative con l'eventuale compartecipazione degli interessati;

e) transito del personale in esubero sugli ordinamenti o non più idoneo al servizio militare nei ruoli dell'amministrazione pubblica anche a livello locale;

f) valorizzazione del servizio prestato in particolari condizioni di impiego, anche oltre i termini previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

g) adeguamento dei trattamenti pensionistici del personale collocato nella riserva sulla base degli incrementi retributivi riconosciuti nei confronti del personale in servizio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono emanati solo se nella legge di stabilità per l'anno 2011 sono stanziati le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro un mese dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, pari a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante proporzionale e corrispondente ridu-

zione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

